

Accesso ai documenti riguardanti l'eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il sig., a mezzo del proprio difensore formulava alla Direzione provinciale di dell'INPS un'istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i., al fine di prendere visione ed ottenere copia dei documenti riguardanti l'eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile - relativo al periodo 1990-1993 - della sig.ra, deceduta il 15/01/2015 e della sig.ra, deceduta il 19/08/2008.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere informazioni e documentazioni amministrative la cui conoscenza era necessaria e strettamente indispensabile per tutelare, curare e difendere i propri interessi giuridici.

In particolare il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 04/01/2016, un avviso dal Tribunale Distrettuale di (.....) mediante il quale gli veniva comunicato che, presso il predetto Tribunale, era stato rinvenuto il testamento del deceduto sig. pubblicato il 03/12/2015, e che, pur essendo stato nominato erede universale nel testamento *de quo*, non era stato citato dal Tribunale nel relativo procedimento successorio, il quale invero si era concluso già nel lontano 1993.

A causa dell'omessa comunicazione della procedura l'intera eredità era stata, nell'anno 1993, devoluta alle sig.re e, sorelle del defunto.

Il ricorrente rileva pertanto - citando la normativa e la giurisprudenza dell'ordinamento giuridico (art. 222 della Legge sulle successioni) - di aver interesse ad ottenere le informazioni richieste per la determinazione necessarie in ordine alle pretese che intende far valere a titolo di danni nei confronti Stato, per essere stato leso nei suoi diritti ereditari.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in ragione del decesso delle controinteressate, il ricorso non poteva essere alle stesse notificato.

Né, in questo caso, in relazione a dati non sensibili, risalenti nel tempo e di natura esclusivamente patrimoniale, appare ipotizzabile una forma di tutela della riservatezza *post mortem* (a cura di eventuali familiari), diversamente da quanto avviene in relazione a dati di natura strettamente personale qualificabili come sensibili (sulla necessità di un bilanciamento, in questi ultimi casi, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12/06/2012, n. 3459).

Da ciò consegue che il ricorso può essere esaminato nel merito.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, "*salvi i casi previsti dalla legge*".

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia instauranda nei confronti dello Stato

Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)